

Permessi e congedo straordinario caregivers: tutele estese

Autore: [Daniele Bonaddio](#)

Pubblicato il 08 marzo 2022

In questo articolo:

- [Permessi per assistenza disabili, riconosciuti anche alle parti di un'unione civile](#)
- [Permessi per assistenza disabili, esclusioni delle tutele](#)
- [Congedo straordinario, i soggetti aventi diritto](#)

Con la [circolare n. 36 del 7 marzo 2022](#), l'INPS ha esaminato l'estensione ai **soggetti uniti civilmente** del diritto ad usufruire di **tre giorni di permesso mensili retribuiti** in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave. La normativa in vigore stabilisce la concessione del **congedo straordinario** in favore di soggetti con disabilità grave, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

Permessi per assistenza disabili, riconosciuti anche alle parti di un'unione civile

Il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave si estende anche in favore:

- della **parte di un'unione civile** che presti assistenza all'altra parte;
- del **convivente di fatto**, di cui ai co. 36 e 37 dell'art. 1 della L. n. 76/2016, che presti assistenza all'altro convivente.

Il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa:

- al coniuge;
- alla parte dell'unione civile;
- al convivente di fatto;
- al parente;
- all'affine entro il secondo grado.

Inoltre, è possibile concedere il beneficio **a parenti o affini di terzo grado** qualora i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i **65 anni di età** oppure siano affetti da **patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti**.

Per i lavoratori del settore privato, chiarisce l'INPS, il diritto ai permessi va riconosciuto all'unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all'altra parte dell'unione, anche nel caso in cui rivolga l'assistenza ad un parente dell'unito.

Allo stesso modo i parenti dell'unito civilmente avranno diritto ad assistere l'altra parte dell'unione.

Permessi per assistenza disabili, esclusioni delle tutele

Il rapporto di affinità, invece, non è riconoscibile tra il “**convivente di fatto**” e i parenti dell'altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l'assistenza a un parente del convivente.

Congedo straordinario, i soggetti aventi diritto

Per la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave accertata, la legge fissa un **ordine di priorità** dei soggetti aventi diritto al beneficio che degrada dal coniuge fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

L'unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola.

È possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Allegati

- [INPS - CIRCOLARE N. 36 DEL 7 MARZO 2022 \(PDF\)](#)